

Appendice 32

ORDINANZA n. 2 rep.**Brevetti per modelli industriali (1).****TITOLO I****Disposizioni generali**

1. L'Ordinanza n. 1 di rep. in data 22 Gennaio 1955 sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia:

- dei modelli di utilità (2-4);
- dei modelli e disegni ornamentali (5 ss.).

Tuttavia le disposizioni della richiamata Ordinanza n. 1 di rep. in data 22 Gennaio 1955 spiegano effetto nella anzidetta materia in quanto tale Ordinanza sia applicabile fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli che seguono.

TITOLO II**Brevetti per modelli di utilità**

2. Possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Gli effetti del brevetto per modelli di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

3. Il diritto di brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità e ai suoi aventi causa.

Tuttavia, per i modelli anzidetti che siano opera di dipendenti, si applicano, salvo patto in contrario, le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 della richiamata Ordinanza n. 1 di rep. in data 22-1-1955.

4. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi della Ordinanza n. 1 di rep. in data 22 Gennaio 1955, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, di valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

(1) Ordinanza n. 2 rep. del 22 Gennaio 1955 — Brevetti per modelli industriali (B.U. Suppl. n. 2 al n. 1 del 25 Gennaio 1955). Con la legge n. 33 del 18 gennaio 1975 è stata estesa nella Regione del Nord della Somalia (ex Somalia sotto l'Amministrazione Britannica) la legge sui Brevetti per modelli industriali di cui al testo ed è stata abrogata la legge n. 9 del 6-8-1938 (United Kingdom Trade Marks Ordinance) e la legge n. 9 del 13-11-1924 (United Kingdom Patents Ordinance). V. B.U. n. 5 del 3 maggio 1975.

TITOLO III

Brevetti per modelli e disegni ornamentali

5. Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi.

Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto d'autore.

6. Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cinquanta modelli o disegni, purché nell'insieme costituiscano un tutto o una serie omogenea.

7. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello o disegno ornamentale e ai suoi aventi causa.

Salvo patto in contrario il brevetto per modelli e disegni ornamentali, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo rimanendo il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore del modello o disegno e di far inserire il suo nome nel Registro dei brevetti e nel brevetto.

8. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità, ai sensi del precedente art. 2, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali quanto per modelli di utilità ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.

TITOLO IV

Disposizioni comuni al brevetto per modelli di utilità e al brevetto per modelli e disegni ornamentali

9. Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano quattro anni dalla data di deposito della domanda.

In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi.

10. L'Ufficio dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, provveduto alla concessione del brevetto, pone a disposizione del pubblico le relative descrizioni e disegni senza attendere che trascorrono i termini stabiliti nell'art. 36, comma 11, della Ordinanza n. 1 di rep. in data 22-1-1955.

I termini di cui appresso dell'Ordinanza anzidetta sono ridotti, o stabiliti nei riguardi dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali, nel modo seguente:

a) il termine per rivendicare la priorità, stabilito dagli articoli 9, comma 1, e 15, comma 1, è ridotto a sei mesi;

b) il termine di differimento di cui all'art. 38 è stabilito in 4 mesi;

c) il termine di sospensione del pagamento delle tasse, stabilito dall'articolo 48, quando il pagamento della tassa di concessione avvenga in forma rateale, è ridotto a due anni e la sospensione è ammessa nel solo caso di pagamento in tale forma.

11. I brevetti per modelli di utilità e i brevetti per modelli e disegni ornamentali sono soggetti alle seguenti tasse:

- 1) tassa di domanda;
- 2) tassa di concessione.

Nella tabella "A" è indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questa Ordinanza.

Gli atti e documenti soggetti a bollo sono indicati nell'annessa tabella "B".

12. La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in due rate, valevoli una per il primo biennio e l'altra per il secondo biennio di durata dei brevetti.

13. Alle anzidette rate biennali della tassa di concessione si applicano gli art. 43 e seguenti dell'Ordinanza n. 1 di rep. in data 22 Gennaio 1955 riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali.

14. In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali, il difetto di effettiva attuazione, previsto nell'art. 49 dell'Ordinanza n. 1 di rep. in data 22 Gennaio 1955 per un anno dalla concessione del brevetto, importa di pieno diritto la decadenza del brevetto stesso.

In caso di mancato pagamento delle rate biennali della tassa di concessione si applicano gli art. 50, n. 1, e seguenti, dell'Ordinanza n. 1 di rep. in data 22 Gennaio 1955 riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali.

TITOLO V

Disposizioni finali

15. Restano abrogate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le disposizioni anteriori vigenti in materia.

16. L'Amministrazione, con suo decreto, potrà emanare norme regolamentari per l'attuazione della presente Ordinanza.

17. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 1955.

Tabella "A"

PROSPETTO DELLE TASSE

Brevetto per modelli di utilità:

1) Per la domanda di brevetto	Sh.So.	22,50
2) Per la concessione di brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione ..	Sh.So.	60,—
3) Per la concessione di brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:		
a) rata per il primo biennio	Sh.So.	30,—
b) rata per il secondo biennio	Sh.So.	37,50

Brevetto per modelli e disegni ornamentali:

4) Per la domanda di brevetto	Sh.So.	7,50
5) Per la concessione di brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione ..	Sh.So.	22,50
6) Per la concessione del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:		
a) rata per il primo biennio	Sh.So.	15,—
b) rata per il secondo biennio	Sh.So.	15,—
7) Per la concessione di brevetto di un tutto o una serie omogenea di modelli o disegni a norma dell'art. 6:		
se la tassa è pagata in un'unica soluzione	Sh.So.	60,—
se la tassa è pagata in due rate:		
a) rata per il primo biennio	Sh.So.	30,—
b) rata per il secondo biennio	Sh.So.	37,50

Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:

8) Per la lettera d'incarico	Sh.So.	15,—
9) Per il ritardo del pagamento della rata del II biennio della tassa di concessione:		
entro il I trimestre	Sh.So.	7,50
entro il II trimestre	Sh.So.	22,50
10) Per il differimento della visione pubblica	Sh.So.	25,—
11) Per il ricorso alla Commissione dei ricorsi	Sh.So.	25,—
12) Per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	Sh.So.	22,50
13) Per il certificato	Sh.So.	10,—
14) Per l'estratto dai registri	Sh.So.	6,—
15) Per l'autenticazione di copia di descrizione e disegno	Sh.So.	10,—
16) Per il duplicato dell'originale di brevetto	Sh.So.	10,—

Tabella "B"

Atti e documenti soggetti al bollo da Sh. So. 1,20 al foglio:

- 1) Domanda di brevetto.
- 2) Domanda intesa ad ottenere:
 - a) differimento della visione pubblica;
 - b) trascrizione di atti di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia;
 - c) certificati;
 - d) estratti dai registri;
 - e) autenticazione di copia di descrizione e disegno;
 - f) duplicato dell'originale di brevetto.
- 3) Descrizioni allegate a domande di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.
- 4) Disegni allegati a domande di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.
- 5) Brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.
- 6) Ricorso alla Commissione dei ricorsi.
- 7) Certificati.
- 8) Estratti dai registri.
- 9) Autenticazione di copia di descrizione e disegno.
- 10) Duplicato dell'originale di brevetto.

INDICE SOMMARIO SUI BREVETTI PER MODELLI INDUSTRIALI

	Pag.
TITOLO I Disposizioni generali	713
TITOLO III Brevetti per modelli di utilità	713
TITOLO III Brevetti per modelli e disegni ornamentali	714
TITOLO IV Disposizioni comuni al brevetto per modelli di utilità e al brevetto per modelli e disegni ornamentali	714
TITOLO V Disposizioni finali	715
Prospetto delle tasse (Tabella "A")	716
Tabella "B"	717